

Finanziaria 2008 e conferimenti aziendali

di Mario Liguori

Presidente ITI Ass. ONLUS

Centro studi di diritto e tecnica tributaria*

1) PREMESSA

La Finanziaria 2008 ha effettuato un maquillage ai conferimenti d'azienda, prevedendo una disciplina unitaria e il riconoscimento dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria mercé il versamento di una imposta sostitutiva.

In primis è da osservare che con il 31/12/2007 termina l'epoca dei conferimenti cosiddetti "REALIZZATIVI".

In secondo luogo viene creato un metodo che assembla la neutralità e nel contempo la possibilità da parte della conferitaria di riconoscere, a livello fiscale, i plusvalori iscritti nel primo sottosistema di bilancio (recte: Stato Patrimoniale), versando una imposta sostitutiva.

In guisa analoga anche le conferitarie società di persone possono usufruire del regime della neutralità e della tassazione sostitutiva. In buona sostanza le modifiche enucleate dianzi costituiscono le più significative novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) riguardante sia i conferimenti aziendali sia le fusioni e le scissioni.

2) EVOLUZIONE DEI REGIMI FISCALI PER EFFETTO DELLA FINANZIARIA 2008.

Il comma 46 dell'art. 1 della legge n. 244/07 stravolge completamente la normativa di cui ai disposti ex artt. 175 e 176 del TUIR. Fino al 31/12/07 i conferimenti aziendali fatti a società di capitali venivano posti in essere in base a tre regimi tributari diversi e precisamente:

- 1) il sistema realizzativo;
- 2) il sistema cosiddetto "a valori contabili";
- 3) il sistema di neutralità fiscale.

Sia il sistema di cui al punto 1) sia quello di cui al punto 2) erano regolati dall'art. 175 del TUIR.

L'articolo in questione sanciva che per i conferimenti aziendali di partecipazioni si teneva conto del valore di realizzo attribuito alle partecipazioni ricevute dalla conferente o se maggiore, dell'importo della compagine aziendale appostato dalla conferitaria in contabilità.

Da quanto dianzi enucleato poteva accadere che se non emergevano plusvalenze sia dalla conferitaria sia dalla conferente il conferimento si considerava traslato a valori contabili. Ex adverso, se si appostavano in bilancio valori maggiori a quelli contabili, l'operazione aveva natura realizzativa e la conferente doveva sottoporre a tassazione ordinaria le plusvalenze fatte emergere.

Così operando i plusvalori affrancati avevano valenza fiscale sia per la conferente sia per la conferitaria. Invece, se si voleva iscrivere in bilancio importi maggiori a quelli contabili, ma solo ai fini civilistici, si era astretti ad optare per il criterio della neutralità in conformità all'art. 176 del TUIR, il che portava ad assumere valori contabili difformi da quelli fiscali.

La sovrapposizione di regime finisce con il 31/12/07, atteso che la Finanziaria 2008 ha eliso la possibilità di usare il sistema atto a far emergere plusvalori fiscalmente rilevanti. In buona sostanza il regime realizzativo permane solo e soltanto per i conferimenti di partecipazione di controllo e di collegamento, laddove per quelli di azienda il solo criterio possibile è quello della neutralità ove i plusvalori e i minusvalori enucleati non sono attratti a tassazione. Così come per le fusioni, e per le scissioni.

Quanti dianzi detto è stato reso possibile elidendo dall'art. 175 qualsivoglia riferimento ai conferimenti aziendali¹. Ad ogni buon conto il conferitario ovvero la società incorporante nella fusione o la beneficiaria nell'operazione di scissione potrà optare per la tassazione sostitutiva per affrancarsi in via unilaterale i plus attribuiti alle immobilizzazioni sia materiali, sia immateriali.

* Ha collaborato al presente lavoro il Dr. Antonio Capricano dello Studio Liguori di Torre del Greco (Na).

¹ Veggasi art. 1 comma 46 lettera c) L.F. 2008.

3) LA TEMATICA DELLE SOCIETA' DI PERSONE

L'art. 175 del TUIR ante maquillage operato dalla L.F. 2008 non includeva le società personali, per cui aveva causato un vuoto normativo in quanto la disciplina inerente la neutralità fiscale operava solo e soltanto nell'ipotesi che la conferitaria fosse stata una società di capitali in conformità alla versione ante L.F. 2008 dell'art. 176 del TUIR.

Tutto ciò significava che se non fossero state poste in essere le modifiche, dall'01/01/2008 i conferimenti fatti a società di persone dovevano intendersi fatti necessariamente a valore nominale.

L'effetto perverso è stato eliminato dalla L.F. 2008 escludendo dall'art. 176 del TUIR. L'ipotesi in virtù della quale per l'applicazione della neutralità fiscale la condizione necessaria e sufficiente era che la conferitaria fosse una società di capitali. Ne deriva che dall'01/01/2008 i conferimenti aziendali si localizzano come le fusioni e le scissioni fra le operazioni fiscalmente neutrali, a prescindere dalla natura tipologia delle società.

4) APPOSTAZIONE DI MAGGIOR VALORE E L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

I commi 46 e 47 dell'art. 1 della Finanziaria 2008 costituiscono la grande novità in tema di fiscalità delle cosiddette operazioni straordinarie. Infatti, la normativa in rassegna rende fattibile il riconoscimento fiscale dei maggior valori apposti nel primo sottosistema di bilancio della conferitaria mercè il pagamento di una imposta sostitutiva. Infatti, il comma 2 ter dell'art. 176 del TUIR è in alternativa sia alla disciplina normale della neutralità dei maggiori valori di cui al comma 1°, sia a quella di cui ai commi 2 e 2 bis dello stesso art. 176. Tutto ciò a nostro sommo avviso lascia un cono d'ombra nell'interpretazione della normativa de qua. Entrando nello specifico i commi 2 e 2 bis prevedono regole non confliggenti con l'opzione per il riconoscimento dei plusvalori. Infatti, il comma 2 concerne i conferimenti fatti da soggetti esteri a condizione che la compagine aziendale sia situata nel nostro paese; così come il comma 2 bis riguarda le conseguenze che si verificano in capo alla conferente dell'unica azienda e dalla cessione successiva della partecipazione. Ora, poiché l'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva attiene alla conferitaria non si spiega quali siano le motivazioni per non mantenere nel contesto delle regole di cui ai commi 2 e 2 bis, anche nell'ipotesi di opzione per il riconoscimento dei plusvalori. La conseguenza dell'opzione sulle immobilizzazioni immateriali e materiali è il riconoscimento fiscale del plusvalore. Appare evidente che il novellato comma 2 ter dell'art. 176 sia difforme dall'art. 1 comma 242 e seguenti della L. 196/06 nel quale si menzionano i beni strumentali materiali e immateriali e l'avviamento. Osserviamo, che il novellato comma 2 ter dell'art. 176 facoltizza l'affrancamento del goodwill appostato in bilancio, anche se non espressamente menzionato, atteso che l'avviamento fa parte delle immobilizzazioni immateriali².

L'art. 1 comma 242 della legge 296/06 doveva menzionare l'avviamento, in quanto il medesimo è un bene immateriale, laddove con la Finanziaria 2008 non necessita la menzione esplicita, atteso che la voce "IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE" include il goodwill, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2424 voce BI, 5.

Inoltre appare praticabile affrancare il plusvalore inerente agli immobili patrimoniali come ad esempio i cespiti abitativi posseduti dalla compagine aziendale e appostati tra le immobilizzazioni per la qual cosa inquadabili nel novellato art. 176, a differenza di quanto si verificava con l'art. 1 comma 242 della L. 296/06 che contemplava solo e soltanto i beni strumentali.

Il quantum da versare per l'imposta sostitutiva varia a seconda degli scaglioni di appartenenza dei plusvalori. Infatti, l'imposta sostitutiva è quantificata così come appresso:

- a) 12% sulla parte dei plusvalori rientranti nella fascia dei 5.000.000,00 di Euro;
- b) 14% sulla parte dei plusvalori eccedenti i 5.000.000,00 di Euro e fino a 10.000.000,00 di euro;
- c) 16% sulla parte dei plusvalori che va dai 10.000.000,00 di euro a + ∞.

Appare solare che solo e soltanto sui plusvalori che superano le fasce di cui ai punti b) e c) va applicata l'aliquota corrispondente (14% e 16%).

Così ad esempio per l'affrancamento di un maggior valore di 15.000.000,00 di Euro, l'imposta sostitutiva è pari a:

12% su 5.000.000,00 di Euro = 600.000,00 Euro +
14% sulla differenza 10.000.000,00 di Euro – 5.000.000,00 di Euro = 700.000,00 Euro +

² In tal senso veggasi Documento n. 24 dell'OIC.

16% oltre i 10.000.000,00 di Euro

Totale imposta sostitutiva

= 800.000,00 Euro =

2.100.000,00 Euro

L'affrancamento può essere realizzato in toto o in parte sui plusvalori dalla conferitaria nella dichiarazione inerente l'esercizio nel quale è stato posto in essere il conferimento o nel periodo d'imposta successivo.

Il quantum dell'imposta sostitutiva viene spalmato in tre periodi d'imposta.

La prima rata deve essere pari al 30% del totale da versare, laddove la seconda deve essere pari al 40% e la terza al 30%. E appena il caso di sottolineare che sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,50%. Secondo qualche autore il versamento in unica soluzione non può essere effettuato³. Noi riteniamo che se anche l'art. 1 comma 47 usa l'espressione "...deve essere versato in tre rate annuali", l'imposta sostitutiva possa essere versata anche in una sola soluzione, atteso che l'erario ne trarrebbe vantaggio da un versamento unico⁴. Un problema di una certa valenza è quello di individuare, a livello tempistico, la data in cui ha rilevanza fiscale l'affrancamento.

I plusvalori possono considerarsi affrancati a far tempo dall'anno in cui viene fatta l'opzione. Poiché l'opzione, a livello operativo, viene esercitata nella dichiarazione inerente l'esercizio in cui l'operazione è stata eseguita, ne scaturisce che i plusvalori vengono riconosciuti a far tempo dal periodo seguente a quello in cui l'operazione di conferimento è stata posta in essere. Quindi, il primo periodo di affrancamento si avrebbe ad esempio nel 2010 per l'operazione posta in essere nel 2009. La nostra interpretazione ha indubbiamente una certa valenza letterale, ma suscita qualche dubbio sul piano squisitamente sistematico, atteso che l'affrancamento dovrebbe essere riconosciuto nel periodo d'imposta in cui viene posto in essere il conferimento o in quello seguente se l'opzione venga posticipata. Inoltre il decreto di attuazione di emanazione futura con il quale sarà stabilita l'opzione e il relativo affrancamento con il riconoscimento dai plusvalori ex legge 296/06 (agevolazione che avrà fine nel 2008). Se il decreto attuativo affermerà che l'opzione spiega i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta 2009 non si avrebbe nessuna coordinazione con la legge 296/06, ragion per cui l'opzione potrà effettuarsi anche nel periodo d'imposta 2008.

5) GLI EFFETTI DEL CONFERIMENTO

Giunti a questo punto bisogna fare una disamina degli effetti del conferimento neutrale per la conferitaria e la conferente.

5a) EFFETTI PER LA CONFERITARIA

La compagine aziendale conferitaria si sostituisce in toto alla conferente per quanto concerne gli elementi passivi e attivi dell'azienda della conferente medesima.

In buona sostanza la conferitaria assorbe la compagine aziendale conferita sulla scorta degli stessi valori fiscali che la conferente aveva al momento dell'operazione di conferimento, a prescindere sia dal valore peritale sia da quello contabile. La differenza tra i valori correnti e quelli formati in capo alla conferente sono enucleati in un prospetto "ad hoc" (recte: quadro RV) del modello UNICO dell'anno di riferimento.

A tale uopo la Circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997 al paragrafo 2.10 ha espressamente previsto che la completa neutralità venga riconosciuta a prescindere dai valori espressi nelle scritture contabili dai soggetti partecipanti all'operazione di conferimento, per la qual cosa la stessa operazione può essere posta in essere a livello civilistico senza essere condizionata dall'aspetto fiscale. L'Amministrazione Finanziaria ha ribadito, per quanto concerne i limiti applicativi del principio di neutralità, che la conferitaria si sostituisce in toto nella posizione della conferente in riferimento agli elementi del passivo e dell'attivo della conferente, realizzando in tal guisa la continuità dei valori riconosciuti fiscalmente dell'azienda conferita.

In ultima analisi il conferimento non si estrinseca in una successione a titolo universale della conferitaria nei rapporti giuridici della conferente inerenti la compagine aziendale traslata. La continuità viene limitata solo e soltanto ai valori riconosciuti fiscalmente del passivo e dell'attivo, senza peraltro includere il patrimonio netto. Per converso la scissione implica una successione a titolo universale, per cui la continuità comprende gli elementi attivi e passivi oltre al patrimonio netto. Quindi, il conferimento di cui all'art. 176 del TUIR diverge dalla scissione di cui all'art. 173. Infatti, il subentro della società beneficiaria nella posizione fiscale della compagine aziendale scissa è un effetto della successione che deriva dall'operazione con conseguenze

³ In tal senso veggasi P. Mandarinò, Con la Finanziaria 2008 conferimenti d'azienda solo in neutralità fiscale, pag. 2 nota 7 in Fiscalitax online del 13/02/2008.

⁴ In tal senso veggasi P. Menegatti, Novità fiscali 2008, Guida operativa del Il sole 24 ore pag. 72, anche se nell'elaborato dell'autore si denota una imprecisione a proposito della rateizzazione dell'imposta sostitutiva.

sia sul patrimonio della società scissa e della beneficiaria, sia sugli obblighi formali inerenti la compagine societaria oggetto della scissione, che possono traslarsi anch'essi in capo alla beneficiaria. Quindi la continuità fiscale di cui all' art. 176 del TUIR non riguarda né il regime fiscale del patrimonio della conferente né gli obblighi di dichiarazione e di eventuali versamenti a carico della conferente medesima. Da tutto ciò ne deriva che il subentro della conferitaria al posto della conferente non causa alcun effetto. Entrando nello specifico il principio di continuità implica che:

- 1) le giacenze di magazzino conservano, a livello di valore la stratificazione "LIFO" o "FIFO" consolidata presso conferente⁵. Ovviamente se le giacenze della conferente e della conferitaria sono costituite anche da beni omogenei essi vanno assemblati nella esistente stratificazione "LIFO" o "FIFO";
- 2) le quote di ammortamento residue dei beni strumentali vanno calcolate in riferimento all'originario costo fiscale dei medesimi beni strumentali. Ora, dato che la conferitaria si sostituisce nella posizione fiscale della conferente, il coefficiente di ammortamento non subisce la limitazione ex art. 102 comma 2° del TUIR per cui la quota di ammortamento va computata per intero, salvo in rapporto alla durata dell'esercizio della conferitaria⁶.

Ad ogni buon conto le quote di ammortamento delle immobilizzazioni conferite vanno computate rapportando le quote al periodo che intercorre tra la data dell'operazione di conferimento e la chiusura del periodo d'imposta.

In guisa analoga vanno trattate le spese di ristrutturazione e le altre spese di cui al disposto dell'art. 102 comma 6 del TUIR. Nella fattispecie il plafond massimo del 5% potrà essere computato considerando il costo ab origine rilevante a livello fiscale che i cespiti ricevuti dall'operazione di conferimento avevano presso la conferente, con la condizione che se il conferimento si verifica nel corso dell'esercizio la deduzione relativa compete in rapporto alla durata del possesso.

Le eventuali eccedenze al plafond massimo consentito del 5% non rientrerebbero, a nostro sommo avviso, negli elementi del passivo e dell'attivo della compagine aziendale conferita. Le eccedenze in parola quand'anche maturate costituiscono elementi con valenza ai soli fini della definizione della situazione fiscale della conferente, atteso che esauriscono la funzione nel contesto delle obbligazioni tributarie della conferente stessa. I crediti conferiti vanno assemblati tra le attività della conferitaria e vengono valutati in conformità alle regole di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106 del TUIR⁷. La conferitaria che assorbe la posizione della conferente, rileva a livello fiscale i crediti a valore nominale e del corrispondente "FONDO RISCHI" con la facoltà di computare il plafond dello 0,50% di cui al comma 1 dell'art. 106 del TUIR. Tale procedura deve essere seguita sia nell'ipotesi in cui la conferitaria sia una società finanziaria e/o banca, sia se la stessa sia una società che si appartiene ad altre tipologie di attività. Per l'istituto di credito (recte: conferitaria), i crediti conferiti costituiscono crediti diversi da quelli derivanti da operazione di erogazione del credito alla clientela, di cui all'art. 106 comma 3 del TUIR⁸. Ex adverso in riferimento ai crediti conferiti da istituti di

⁵ In tal senso veggasi Circolare n. 320/1997 paragrafo 2.10.2 e Circolare ABI n. 7 del 1998 paragrafo 3.2.5.

Per una disamina della tematica veggasi tra gli altri S. Moroni, Il magazzino nel conferimento d'azienda, in "Il Fisco" 1980 pag. 2840; M. Liguori, reddito fiscale d'impresa la problematica delle giacenze di fine esercizio, Napoli 1980, pag. 31 e segg.

⁶ Art. 102 comma 2° del TUIR La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

⁷ Art. 106 comma 1° e 2° del TUIR

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

⁸ Art. 106 comma 3° del TUIR - Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al

credito o società finanziarie rileviamo che l'operazione ha per oggetto l'intera compagine bancaria o alcune succursali in quanto la conferitaria si appartiene allo stesso comparto (recte: banca e/o società finanziaria). Nel caso di specie poiché nei confronti della conferente i crediti iscritti in bilancio scaturenti da operazioni di erogazione del credito alla clientela vengono valorificati in conformità al comma 3 dell'art. 106 e segg. del TUIR. Appare comprensibile che i crediti vengono acquistati a livello fiscale dalla conferitaria, secondo il valore appostato in bilancio dalla conferente. La conferitaria dovrà gestire i crediti in guisa distinta nelle ipotesi in cui il valore di conferimento non sia uguale a quello contabile della conferente. In tal modo riteniamo che la sommatoria delle svalutazioni fatte dalla conferente che sia superiore alla soglia dello 0,40%, deducibile nei nove esercizi seguenti non fa parte degli elementi del passivo e dell'attivo della conferita. I plus in parola sebbene maturati costituiscono elementi rilevanti ai soli fini della definizione della situazione fiscale della conferente, atteso che gli stessi sono destinati ad esaurire la loro funzione nel contesto delle obbligazioni tributarie della stessa. Invece, per la valutazione dei titoli conferiti dalla compagine aziendale traslata se valorizzati con il criterio "FIFO" o "LIFO" conservano la stessa stratificazione anche per la conferitaria⁹. Ed infine se la conferitaria possiede altri titoli della stessa categoria omogenea di quelli acquistati con il conferimento la stessa conferitaria deve assemblare le relative stratificazioni.

5b) EFFETTI PER LA CONFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 comma 1° del TUIR veruna plusvalenza e/o minusvalenze viene realizzata da parte della conferente.

Infatti, nessun rilievo fiscale assume, per la conferente, il valore della partecipazione acquisita, così come il valore contabile dato alle partecipazioni ricevute e il valore contabile assegnato alla compagine aziendale nella contabilità della conferitaria.

Ne deriva che a seguito dell'operazione di conferimento la conferente apposta al conto economico una plusvalenza o una minusvalenze e piona in essere una variazione in diminuzione o in aumento in dichiarazione dei redditi.

E appena il caso di sottolineare che la plusvalenza contabile non sottoposta a nessun vincolo di utilizzabilità, ivi incluso la distribuzione.

Così pure la plusvalenza contabile non deve essere iscritta in nessuna riserva in sospensione d'imposta. Ovviamente l'unico presupposto impositivo della plusvalenza è il realizzo della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento, per cui la conferente può distribuire l'utile o le riserve liberalmente che compongono la plusvalenza di conferimento. Incidentalmente ricordiamo che le compagini aziendali che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali non hanno la possibilità di appostare al conto economico plusvalenze a seguito di operazioni di conferimento fatti ad imprese controllate o sotto il comune controllo.

In tali ipotesi non sono applicabile l'IFRS n.3 e quindi il "METHOD PURCHASE". Per completezza di esposizione appare opportuno anche riguardare gli orientamenti preliminari ASSIOREVI n. 1 (OPI n.1) i quali fanno una discrimina tra i conferimenti che hanno o non hanno una certa valenza sui flussi futuri di cassa.

Solo e soltanto nella prima ipotesi può essere appostata la plusvalenza.

Può accadere che il costo della traslazione sia maggiore del valore di libro della compagine aziendale traslata. Nella fattispecie la differenza va ad incidere il netto patrimoniale, e, se la plusvalenza riguarda l'avviamento non evidenziato in bilancio in precedenza dalla conferente, la sua appostazione va valutata con una certa cautela.

Per contro i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, se appostassero la plusvalenza nel contesto di un conferimento infragruppo, sarebbero astretti ad adottare i principi di prudenza dettati dalla

finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,40 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,40 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio

⁹ In tal senso veggasi circolare ABI n.7 del 30/03/1998 paragrafo 3.2.5.3.

CONSOB. Tornando al discorso squisitamente fiscale rileviamo che la conferente adotta come valore della partecipazione ricevuta dall'operazione di conferimento l'ultimo valore fiscale dell'azienda traslata.

In buona sostanza il valore fiscalmente rilevante della partecipazione è quantificato dallo stesso valore fiscale che aveva la compagine aziendale traslata al momento del conferimento. L'ultimo costo riconosciuto fiscalmente dall'azienda conferita è quantificato facendo la sommatoria dei singoli valori fiscalmente riconosciuti delle passività e delle attività che formano il netto dell'azienda traslata. Se il conferimento viene posto in essere nell'arco del periodo d'imposta considerato per la determinazione dell'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dalla compagine aziendale conferita si deve tener presente quanto segue:

- a) la valutazione delle giacenze, ivi comprese quelle dei titoli, con il criterio valutativo LIFO e nel periodo d'imposta sia stati posti in essere cessioni di beni e/o titoli, per la quantificazione del costo dei beni dovrebbe adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga presente delle stratificazioni di magazzino enucleati dalla conferente¹⁰;
- b) le quote di ammortamento dei cespiti conferiti vengono ragguagliate al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data del conferimento;
- c) le spese di manutenzione di cui all'art. 102 comma 6° del TUIR sopportate nel periodo d'imposta del conferimento sono spesabili nei limiti ivi previsti.

Nell'ipotesi di realizzo successivo della partecipazione, la conferente deve quantificare la plusvalenza o minusvalenze fiscali facendo la differenza tra il valore di realizzo e il valore fiscale della partecipazione

6) ASPETTI CONTABILI

La normativa civilistica non prevede esplicitamente il conferimento in una società di una azienda o di un ramo di essa, ma disciplina i conferimenti in materia dei singoli beni (artt. 2342 – 2343 – 2344 – 2345) per cui le disposizioni del c.c. in riferimento al conferimento dei singoli beni possono essere estese alla fattispecie dei conferimenti aziendali.

A livello di rappresentazione contabile la dottrina ha elaborato due modelli, il primo cosiddetto "A SALDI APERTI" altrimenti detto "MODELLO SUCCESSIONE" o "CON CONTINUITA'", il secondo modello "A SALDI CHIUSI" o "CON DISCONTINUITA'" o

"MODELLO CESSIONE D'AZIENDA". E' appena il caso di ricordare che il modello "A SALDI APERTI" è quello più in uso nella prassi contabile.

6a) MODELLO SUCCESSIONE

Il modello imperniato sulla "SUCCESSIONE" o "A SALDI APERTI" o "CON CONTINUITA'" configura l'operazione di conferimento d'azienda come la successione nei valori contabili tra la conferente e la conferitaria. Posto che la compagine aziendale conferita presenta la seguente situazione contabile a cui si accostano i valori peritali così come appresso

ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI CONTABILI	VALORI DI STIMA
IMMOBILIZZAZIONI C.S.	3.000.000,00	4.200.000,00
FONDO AMMORTAMENTO	(600.000,00)	
RIMANENZE CRITERIO LIFO	1.800.000,00	1.500.000,00
SVALUTAZIONE	(300.000,00)	
CREDITI VALORE NOMINALE	1.500.000,00	1.200.000,00
SVALUTAZIONE	(300.000,00)	
DEBITI	(900.000,00)	(900.000,00)
NETTO CONFERITO	4.200.000,00	6.000.000,00

A seguito del conferimento delle poste contabili della conferente alla contabilità della conferitaria si avrà

¹⁰ In tal senso veggasi Agenzia delle Entrate Circolare n. 320/E paragrafo 2.4 pag. 21 e 22.

ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI CONTABILI	VALORI DI STIMA
IMMOBILIZZAZIONI C.S.	3.000.000,00	3.000.000,00
FONDO AMMORTAMENTO	(600.000,00)	(600.000,00)
RIVALUTAZIONE DA CONFER.	1.800.000,00	
RIMANENZE CRITERIO LIFO	1.800.000,00	1.800.000,00
SVALUTAZIONE (non deducibile)	(300.000,00)	
CREDITI VALORE NOMINALE	1.500.000,00	1.500.000,00
SVALUTAZIONE (art. 106 com. 1°)	(300.000,00)	(300.000,00)
DEBITI	(900.000,00)	(900.000,00)
NETTO CONFERITO	6.000.000,00	4.500.000,00

Il modello “A SALDI APERTI” ha la peculiarità che i coefficienti di ammortamento previsti dall’apposito D.M. del 1998 tornano applicabili sul costo storico dei cespiti ammortizzabili e non sul saldo al netto del fondo ammortamento.

In altri termini nel caso di specie la quota di ammortamento va computata sul valore di €3.000.000,00 e non di €2.400.000,00, salvo la rilevazione dei plusvalori iscritti a seguito dell’operazione di conferimento.

In guisa analoga per il computo della svalutazione massima deducibile fiscalmente dei crediti ex art. 106 comma 1° del TUIR e del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione, ex art. 102 comma 5 del TUIR, salvo la non evidenziazione di svalutazioni eventuali fiscalmente non deducibili.

6b) CONTABILIZZAZIONE MODELLO “CESSIONE D’AZIENDA” o “A SALDI CHIUSI” o “CON DISCONTINUITA”

Il modello fondato sulla cessione d’azienda a “SALDI CHIUSI” o “CON DISCONTINUITA” configura l’operazione di conferimento in guisa di vendita di un complesso di beni dalla conferente alla conferitaria. Sempre considerando il caso di specie di cui al paragrafo 6a) ed ipotizziamo che la conferitaria abbia adottato il metodo “A SALDI CHIUSI” si ha

ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI CONTABILI	VALORI DI STIMA
IMMOBILIZZAZIONI C.S.	2.400.000,00	3.000.000,00
FONDO AMMORTAMENTO		(600.000,00)
RIVALUTAZIONE DA CONFER.	1.800.000,00	
RIMANENZE CRITERIO LIFO	1.500.000,00	1.800.000,00
SVALUTAZIONE (non deducibile)		
CREDITI VALORE NOMINALE	1.200.000,00	1.500.000,00
SVALUTAZIONE (art. 106 com. 1°)		(300.000,00)
DEBITI	(900.000,00)	(900.000,00)
NETTO CONFERITO	6.000.000,00	4.500.000,00

Anche in tale ipotesi riteniamo che gli ammortamenti e le svalutazioni fiscali dei crediti, non possono essere rapportati al valore fiscale lordo della conferente come se si operasse nel contesto della la contabilità “A SALDI APERTI”. A tale uopo bisogna discriminare l’ipotesi nella quale i beni vengono traslati nella contabilità della conferitaria con il metodo “A SALDI APERTI” da quello in cui i cespiti vengono acquistati in base al loro valore di stima ossia “A SALDI CHIUSI”. In quest’ultima ipotesi le quote di ammortamento la conferente potrebbe quantificarle sul maggior costo dei beni ammortizzabili, il cui importo risulterebbe superiore alla quota di ammortamento appostata nel secondo sottosistema del bilancio (recte: conto economico). Ora, la quota di ammortamento quantificata così come dianzi potrà detrarsi in toto, anche per la parte non appostata al conto economico? A nostro sommo avviso la risposta non può che essere affermativa, atteso che nel caso di specie la deducibilità avrebbe un riscontro puntuale con l’art. 109 comma 4 lettera b) 1° capoverso del TUIR¹¹.

¹¹ Art. 109 comma 4 lettera b) 1° capoverso - Le spese *omissis*. Sono tuttavia deducibili:

a) quelli..... *omissis*;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.

Dopo l'elisione del punto r) del comma 4 dell'art. 109 del TUIR riguardante il quadro "EC" la norma esplica a tutt'oggi la sua valenza giuridica. Quanto affermato dianzi trova riscontro in una risoluzione del Ministero delle Finanze che conferma l'applicabilità dell'art. 109 comma 4 del TUIR in riferimento alla deducibilità delle quote di ammortamento computate al costo storico dei cespiti che risultassero essere svalutati senza il passaggio al conto economico e senza diritto alla deduzione fiscale¹². Sebbene la dottrina abbia un atteggiamento non univoco in riferimento all'applicabilità dell'art. 109 comma 1 lettera g) primo capoverso (ex art. 75) la giurisprudenza invece è orientata al riconoscimento della norma in questione¹³.

Ed infine l'Amministrazione Finanziaria con la risoluzione 21/E del 09/08/2007 ha cercato di dare una interpretazione estensiva della norma in esame.

Da quanto detto fin qui a nostro modo di vedere appare praticabile tenere una "GESTIONE FISCALE" dei cespiti acquistati a seguito conferimento "A SALDI APERTI" pur contabilizzandoli con sistema "A SALDI CHIUSI". Ovviamente, la contabilizzazione "A SALDI CHIUSI" normalmente si riscontra nei conferimenti in società non sottoposte a controllo comune per cui in conformità all' IFRS n. 3 torna applicabile il "PURCHASE METHOD". Generalmente in queste ipotesi il valore dei cespiti della compagine aziendale conferita è uguale al valore economico rivalutato, per la qual cosa sarebbe appropriato fare l'opzione per l'imposta sostitutiva, ex art. 176 comma 2-ter del TUIR. In tale guisa viene meno qualsivoglia disallineamento fra ammortamenti fiscali e quelli civilistici. Per quanto poi attiene alla svalutazione dei crediti riteniamo che la conferitaria sostituendosi nella posizione della conferente potrà computare il plafond massimo dello 0,50% di cui al comma 1 dell'art. 106 del TUIR sul valore fiscale del credito, a prescindere se i crediti sono stati appostati in contabilità al valore netto di conferimento. Per quanto attiene la svalutazione delle rimanenze vanno fatte le medesime osservazioni di cui sopra.

7) IL CONFERIMENTO "A SALDI APERTI" IN ASSENZA DI ISCRIZIONI DI PLUSVALENZE.

Accade che alcune società conferitarie non possano iscrivere plusvalenze in contabilità, come ad esempio quelle astrette alla redazione del bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.

La non possibilità di iscrizioni di plusvalenze, ivi compreso i goodwill, deriva dal fatto che l'operazione di conferimento non rientra nell'orbita di quelle assoggettate all'applicazione del "METODO DELL'ACQUISTO" così come previsto dal n.3 IFRS.

Per le compagini aziendali in questione si potrà verificare che:

- a) il prezzo di emissione delle azioni, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, della conferitaria sia maggiore del valore contabile netto dell'azienda conferita;
- b) che il prezzo di emissione delle azioni della conferitaria non è maggiore del valore contabile netto della compagine aziendale conferita;

In estrema sintesi si ha:

Pea = Prezzo di emissione delle azioni;

Vcn = Valore contabile netto

Le due ipotesi possono raffigurarsi così come appresso:

- a) $Pea > Vcn$;
- b) $Pea \leq Vcn$.

L'ipotesi $Pea > Vcn$ si ha allorché la conferitaria è formata da soci al di fuori del contesto della conferente e/o da soci della medesima. Nella fattispecie l'aumento del capitale della conferitaria va computato in guisa che alla conferente sia attribuita una percentuale della conferitaria il cui valore economico sia uguale a quello dell'azienda conferita.

Tutto ciò implica che vada effettuata sia una valutazione della conferente sia una valutazione della conferitaria. In tale ipotesi può verificarsi che l'implementazione del capitale sociale della conferitaria sia d'importo maggiore del valore di bilancio della compagine aziendale conferita. Ora se i valori di traslazione siano maggiori di quelli storici, il plus viene rettificato in diminuzione del netto patrimoniale della conferitaria con una riserva "ad hoc". Così operando si ha un riallineamento dei valori fiscali con quelli civilistici dell'azienda conferita. Poniamo ad esempio che una società in start up riceva un ramo d'azienda

¹² Veggasi risoluzione n. 235/E dell'11/08/1995 in banca dati Fisconline.

¹³ In tal senso veggasi Cassazione sez. I sentenza n. 11201 del 20/11/1990; Cassazione sentenza n. 3891 del 22/02/2006, in banca dati Fisconline

con il relativo avviamento in conferimento, per cui è astretta ad implementare il capitale di un importo pari al valore del ramo d'azienda e quindi superiore al valore di libro.

Passiamo alla seconda ipotesi ove si verifica quanto appresso

$Pea \leq Vcn$

La fattispecie generalmente accade se la conferitaria è in toto posseduta dalla conferente per cui non è indispensabile regolare i rapporti di cambio con gli altri soci della conferitaria, prescindendo, peraltro, dalla quantificazione piena dell'implementazione di capitale della stessa. L'operazione di conferimento in assenza di emissione di plusvalenze non implica problematiche di una certa complicità.

Infatti dal punto di vista squisitamente civilistico i conferimenti in società non possono essere effettuati con valori maggiori di quelli peritali ma senz'altro possono essere effettuati con valori minori.

Passando all'aspetto fiscale rileviamo che l'applicazione dell'art. 176 del TUIR appare praticabile e quindi adottare il criterio contabile "A SALDI APERTI", anche nell'ipotesi in cui il conferimento non sia fatto a valori effettivi dall'azienda conferita. Infatti, il citato articolo 176 stabilisce che l'operazione non genera realizzo di plusvalenze e/o minusvalenze rilevanti fiscalmente in capo alla conferente, e, che il valore di carico dei beni ricevuti dalla conferitaria è uguale a quello che i beni medesimi avevano presso la conferente.

È ancora da sottolineare che l'art. 176 comma 1 nulla afferma in riferimento all'iscrizione di plusvalenze eventuali nel bilancio della conferente e alla conferitaria non fa carico di qualsivoglia onere contabile, fatta eccezione per la redazione del Quadro RV che riguarda la riconciliazione tra i dati di bilancio e quelli riconosciuti fiscalmente. Ovviamente se sussiste una corrispondenza biunivoca tra i dati fiscali e di bilancio il quadro RV non va compilato¹⁴.

Rileviamo inoltre che l'articolo in commento non sottopone il regime di neutralità del conferimento al fatto che il plus sia appostato in una riserva "ad hoc" in sospensione a che nell'ipotesi di distribuzione ai soci la stessa non è sottoposta a tassazione.

In buona sostanza riteniamo che la conferente non è astretta, nel caso di specie, a enucleare la plusvalenza in sospensione d'imposta, potendo peraltro distribuire liberamente senza pesi tributari la riserva costituita al momento del conferimento. Last but not least a livello contabile non si avrà alcun disallineamento fra i valori fiscali e quelli civilistici con effetti significativi per l'operatore contabile.

¹⁴ Veggasi risoluzione n. 82/E del 06/06/2000.